



## **COMUNE DI CUNEO**

Cuneo, 13 marzo 2020

N. 11  
del Registro Decreti del Sindaco

### **Il vice Sindaco**

- richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- richiamato altresì il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- visto l'articolo 1, comma 1, punto 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che richiede alle pubbliche amministrazioni di assicurare «...*lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81...*» e di individuare «...*le attività indifferibili da rendere in presenza...*»;
- richiamata la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale vengono forniti nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- effettuata una ricognizione delle attività dei servizi e degli uffici che possono essere assicurate esclusivamente con personale in presenza, seppure con organico estremamente ridotto;

### **DECRETA**

1. ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, punto 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, sono considerate “*indifferibili da rendere in presenza*” le seguenti attività:

- a. Servizio autonomo Polizia municipale
  - b. Segreteria generale comunale
  - c. Notificazione atti
  - d. Gestione amministrativa e contabile del personale
  - e. Acquisizione di lavori, servizi e forniture
  - f. Comunicazione e Urp
  - g. Segreteria del Sindaco
  - h. Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)
  - i. Ufficio edilizia privata
  - j. Ufficio segreteria e rilascio autorizzazioni
  - k. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e ufficio Commercio
  - l. Ufficio "Eventi, fiere e mercati" (esclusivamente per l'attività rientrante nell'ambito del commercio ambulante)
  - m. Servizio Elaborazione dati (Ufficio Sicurezza e Sistemi; Nucleo operativo Protocollo; Nucleo operativo Dati Aperti (Open data) e Archivi; Nucleo operativo Segreteria)
  - n. Servizio Anagrafe
  - o. Ufficio Elettorale
  - p. Servizio Stato Civile
  - q. Ufficio Servizi Funebri
  - r. Servizi funebri e cimiteriali (limitatamente alle funzioni di sepolture, recupero cadaveri, attività obitoriali)
  - s. Servizio sgombero neve (in caso di evento)
  - t. Servizio di tecnico reperibile H24
  - u. Ufficio spesa
  - v. Ufficio economato e provveditorato
  - w. Welfare e promozione del benessere della comunità
  - x. Servizio protezione civile
  - y. Servizio Ambiente
  - z. Servizio Patrimonio
  - aa. Servizio Sport
2. di disporre che il contenuto del presente decreto venga comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

**Il vice Sindaco**  
**Manassero Patrizia**